Documento 21/02/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 21/02/2012

Riferimento prot. cni n. 814

Note

Allegati

Titolo DATI DEGLI ISCRITTI PUBBLICATI SULL'ALBO – POSSIBILITÀ DI INSERIRE LA PROFESSIONE – DOPPIA DICITURA DIPENDENTE – LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE - LIBERO PROFESSIONISTA

Testo Viene richiesto se sia possibile inserire nell'albo la doppia dicitura "dipendente pubblica amministrazione - libero professionista", "docente – libero professionista", ecc., tra i dati personali.

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

Sui dati personali da inserire nell'albo, obbligatori per legge, si rinvia alla lettura dei precedenti pareri CNI 8/09/2003 e 16/02/2009, allegati.

Come ivi riportato, il Consiglio dell'Ordine, poi, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali, può inserire nell'albo "ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale" su richiesta dell'interessato (art. 61, terzo comma, d.lgs. 30/06/2003 n.196).

Forse l'Ordine provinciale intende fare riferimento a questa previsione normativa, per giustificare la sua iniziativa.

Anche qualora il Consiglio – soltanto nei casi in cui l'interessato ne fa espressa richiesta – intendesse riportare nell'albo ulteriori informazioni relative alla professione, occorre però stare attenti a non inserire dizioni ambigue o fonti di confusione.

Così, in via generale, la doppia dicitura "dipendente pubblico-libero professionista" non risulta ammissibile, perché per legge il dipendente pubblico (che non sia in regime di part time al 50%) non può contemporaneamente svolgere la libera professione.

Fermo restando quanto sopra, la scelta dei dati professionali da inserire, su richiesta dell'interessato, e la relativa denominazione, rientra nella scelta discrezionale di ogni singolo Ordine e il Consiglio Nazionale non ha particolari indicazioni al riguardo.

ALLEGATI:

1) Parere CNI 8/09/2003 ;

2) Parere CNI 16/02/2009 ;

3) Art.61 d.lgs. 196/2003.